



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**13/53/CU5/C7**

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
RECANTE IL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE  
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE),  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE  
2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22  
DICEMBRE 2011, N. 214**

*Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sullo schema di decreto con la richiesta al Governo di predisporre una nuova stesura della norma di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, riportata di seguito.

**Emendamento all'articolo 14**

1. Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, **ferma restando la possibilità di istituire un autonomo indicatore della condizione economica per le prestazioni disciplinate con leggi regionali e provinciali e interamente finanziate con oneri a carico del rispettivo bilancio.**

*Relazione*

L'emendamento è volto a specificare la disposizione che, nello schema da ultimo trasmesso, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome "attuano le disposizioni nel decreto nelle forme stabilite dai rispettivi ordinamenti". Tale disposizione, pur apprezzabile in nel momento in cui rimarca una specialità statutariamente riconosciuta, potrebbe essere interpretata nel senso di riferirsi alla sola possibilità per le autonomie speciali di dare attuazione al decreto (presupponendone la vincolatività di tutti i contenuti), con le tempistiche richieste per gli adeguamenti da parte degli ordinamenti specifici. Di qui l'esigenza di chiarirne ulteriormente la portata al fine di evitare possibili contenziosi amministrativi.

Và considerato in proposito che nella gran parte dei casi le autonomie speciali non partecipano in alcun modo alla ripartizione di risorse statali e che, quindi, gli eventuali interventi da essi disposti gravano esclusivamente sul proprio bilancio. L'emendamento è quindi volto a chiarire che in tali casi le autonomie speciali possono autonomamente disporre e disciplinare un proprio indicatore della condizione economica.